



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE FOGGIA

VIA L. TREGGIARI, 20-71100
FOGGIA
TEL. 0881639409 -
FAX 0881666580

sito internet www.figcpuglia.it

e-mail cplnd.foggia@figc.it

CASELLA POSTALE 415
SERVIZIO PRONTO A.I.A.

SETTORE GIOVANILE **348.3587153**

3^ CATEGORIA **338.4547608**

PRESIDENTE SEZIONE **3356.278002**

STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 15 DEL 19/11/2009

1. C O M U N I C A Z I O N I

1.1. COMUNICAZIONI della F.I.G.C

AFFILIAZIONI

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato le seguenti domande di ammissione alla F.I.G.C.

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.S.D. PROGETTO UOMO CANOSA	931828	Canosa di Puglia
A.S.D. ERACLEA	931838	Racale
A.S.D. BLUE ANGELS	931921	San Giorgio Jonico

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domanda di ammissione alla F.I.G.C. con conservazione del numero di matricola e della data di affiliazione già assegnato come società di puro Settore Giovanile

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
POL. SILVIUM GRAVINA	911307	Gravina in Puglia

Il timbro che verrà utilizzato dalla società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicati

(STRALCIO CIRCOLARE N. 7 DEL 2 NOVEMBRE 2009)

Oggetto: *Istanze di rimborso IRES a seguito della parziale deducibilità dell'IRAP - Presentazione scaglionata per regione -*

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2009, protocollo n. 154587/2009, sono state modificate le procedure di invio delle istanze di rimborso IRES previste dall'art. 6, comma 1, del D.L. 29 novembre, n. 185, (cd. *decreto anticrisi*) convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Come noto, detta disposizione ha introdotto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 la parziale deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) che colpisce il costo del lavoro e gli oneri per interessi sostenuti dalle imprese e dai professionisti, in quanto componenti negativi generalmente non ammessi in deduzione nella determinazione del valore della produzione da assoggettare al tributo regionale.

La deduzione forfetaria, pari al 10 per cento dell'IRAP versata, può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008 e, in tal caso, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate con riferimento ai suddetti periodi di imposta, per effetto della mancata deduzione dell'IRAP.

La data di presentazione telematica delle istanze di rimborso è stata prorogata dal 12 giugno al 14 settembre 2009 (provvedimento del 12/06/2009) **e con il provvedimento del 28 ottobre u.s. è stato stabilito che la trasmissione telematica delle istanze di rimborso è effettuata per ciascuna regione, determinata in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, secondo il programma riportato in calce.**

Le istanze di rimborso si considerano presentate all'Agenzia delle entrate secondo l'ordine di trasmissione dei relativi flussi telematici determinato dal periodo di tempo intercorrente tra l'attivazione della procedura telematica, secondo il programma in calce, e l'invio della stessa istanza, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la trasmissione. Nel caso di trasmissione delle istanze in data e ora antecedente a quella prevista dal programma, alle istanze contenute nel relativo flusso informativo viene assegnata, per la regione di riferimento, l'ultima posizione dell'ordine sopra citato.

Per le istanze pervenute entro le ore 24:00 del sessantesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica secondo il programma, l'Agenzia provvede, nel rispetto dei limiti di spesa, a soddisfare le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi d'imposta più remoti e, nell'ambito del medesimo periodo d'imposta, è data priorità alle istanze di rimborso secondo l'ordine di trasmissione, riferito a ciascuno degli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti.

Qualora le disponibilità finanziarie del 2011 non consentano di erogare integralmente i rimborsi validamente liquidati di uno o più periodi d'imposta, fermo restando il pagamento dei rimborsi residui relativi all'annualità non completata con le modalità in precedenza riportate, quelli relativi al primo periodo d'imposta interamente non pagato saranno erogati proporzionalmente rispetto all'ammontare complessivo dei rimborsi liquidati. In presenza di successivo incremento dei limiti di spesa i pagamenti verranno integrati a saldo delle somme richieste.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, protocollo numero 86440/2009 del 4 giugno 2009, sono stati approvati il modello per l'istanza di rimborso, con le relative istruzioni, e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti.

Come sopra riportato, il termine iniziale a partire dal quale era possibile inviare le istanze in via telematica, era stato fissato al 12 giugno 2009 e, successivamente, rinviato al 14 settembre 2009.

Il provvedimento del 28 ottobre 2009, oltre a disporre un ulteriore rinvio della data di attivazione della procedura per la presentazione delle istanze di rimborso previste dall'articolo 6 del decreto legge n. 185 del 2008, introduce un nuovo meccanismo di accoglimento delle istanze, accompagnato da un sistema di erogazione dei rimborsi che consente al contempo un'equa distribuzione delle risorse finanziarie disponibili e una ottimizzazione dei tempi di lavorazione.

In particolare, saranno preliminarmente soddisfatte le richieste di rimborso validamente liquidate che si riferiscono ai periodi di imposta più remoti (presumibilmente 2004 e 2005) e, nell'ambito del medesimo periodo d'imposta, sarà data priorità alle istanze di rimborso secondo l'ordine di presentazione.

Con riferimento alle richieste di rimborso per le quali il termine di cui all'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, cade nel periodo intercorrente tra il 29 novembre 2008 ed il sessantesimo giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica, le istanze potranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di attivazione della procedura telematica.

Le altre richieste di rimborso, per le quali il termine di cui al menzionato articolo 38 cade successivamente al sessantesimo giorno dalla data di attivazione della procedura telematica, potranno essere inviate entro l'ordinario termine previsto dallo stesso articolo 38.

Al fine di evitare una concentrazione delle trasmissioni telematiche nelle prime ore della data di avvio della procedura, con potenziali difficoltà tecniche di gestione, è stato disposto un piano di invio, in base al quale la trasmissione delle istanze sarà scaglionata con tempi diversi a seconda della regione in cui il soggetto ha il domicilio fiscale, come previsto dal calendario allegato.

L'Agenzia delle entrate assicura che la diversa tempistica di invio delle istanze prevista per ciascuna regione non inciderà in nessun caso nella determinazione dell'ordine di trasmissione stabilito.

**PROGRAMMA DI TRASMISSIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO
(Data di apertura del canale telematico/Orario di apertura del canale telematico/cluster di appartenenza/Regione)**

martedì 17 novembre 2009/ ore 12,00/ 1(*cluster*) / MOLISE, BASILICATA,CALABRIA
giovedì 19 novembre 2009/ore 12,00/ 2 / VALLE D'AOSTA, FRIULI VENEZIA-GIULIA, LIGURIA
venerdì 20 novembre 2009/ore 12,00/ 3 / MARCHE, ABRUZZO
lunedì 23 novembre 2009/ore 12,00/ 4 / TRENINO-ALTO ADIGE, UMBRIA, SARDEGNA
martedì 24 novembre 2009/ore 12,00/ 5 / TOSCANA
mercoledì 25 novembre 2009/ore 12,00/ 6 / PUGLIA
giovedì 26 novembre 2009/ore 12,00/ 7 / PIEMONTE
venerdì 27 novembre 2009/ore 12,00/ 8 / SICILIA
lunedì 30 novembre 2009/ore 12,00/ 9 / EMILIA-ROMAGNA
martedì 1 dicembre 2009/ore 12,00/ 10 / VENETO
mercoledì 2 dicembre 2009/ore 12,00/ 11 / LAZIO persone fisiche
giovedì 3 dicembre 2009/ore 12,00/ 12 / LAZIO società
venerdì 4 dicembre 2009/ore 12,00/ 13 / CAMPANIA persone fisiche
mercoledì 9 dicembre 2009/ore 12,00/ 14 / CAMPANIA società
giovedì 10 dicembre 2009/ore 12,00/ 15 / LOMBARDIA persone fisiche

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 63/A DEL 6 NOVEMBRE 2009)

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 3 novembre 2009;
- ritenuto opportuno modificare gli artt. 8 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di approvare la modifica degli artt. 8 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. secondo il testo riportato nell'allegato sub A).

VECCHIO TESTO

TITOLO I NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 8

Violazioni in materia gestionale ed economica

1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.
2. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.
3. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al commi 1 e 2 è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida.
4. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1.
5. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

NUOVO TESTO

TITOLO I NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 8

Violazioni in materia gestionale ed economica

1. INVARIATO
2. INVARIATO
3. INVARIATO
4. INVARIATO
5. **ABROGATO**
(perché riportato nel nuovo comma 3 dell'art. 10)

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>6. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.</p> | <p>6. INVARIATO</p> |
| <p>7. La società appartenente alla Lega nazionale professionisti (LNP) o alla Lega professionisti serie C (LPSC) che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.</p> | <p>7. INVARIATO</p> |
| <p>8. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui all'art. 94, comma 1, lettera a), delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni:</p> <p>a) a carico della società, l'ammenda da € 5.000,00 ad € 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;</p> <p>b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;</p> <p>c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.</p> | <p>8. INVARIATO</p> |
| <p>9. Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti (LND) o dalla Commissione vertenze economiche comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.</p> | <p>9. INVARIATO</p> |
| <p>10. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.</p> | <p>10. INVARIATO</p> |
| <p>11. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese.</p> | <p>11. INVARIATO</p> |
| <p>12. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1, delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni:</p> <p>a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;</p> <p>b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui alla lettera h) dell'art. 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno.</p> | <p>12. INVARIATO</p> |
| <p>13. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 52, comma 6 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, l'applicazione delle seguenti sanzioni: a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;</p> <p>b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui alla lettera h) dell'art. 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno.</p> | <p>13. INVARIATO</p> |
| <p>14. La mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile, della sanzione di cui alla lettera g) dell'art. 18, comma 1, nella</p> | <p>14. INVARIATO</p> |

misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica.

15. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.

15. INVARIATO

Art. 10

Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti e cessioni

1. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.
2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.
3. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda.
Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati dalle rispettive leghe, per le mensilità non considerate ai fini dell'ammissione ai campionati comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica. Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del fondo di fine carriera relativi alle suddette mensilità, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.

Art. 10

Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari

1. INVARIATO

2. INVARIATO

Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica. Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti a tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati dalle rispettive leghe, per le mensilità non considerate ai fini dell'ammissione ai campionati comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica. Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del fondo di fine carriera relativi alle suddette mensilità, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.

4. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi.
5. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente o proveniente da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla società, dell'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5; della inibizione temporanea al calciatore, della

4. INVARIATO

5. INVARIATO

squalifica a tempo.

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza costituisce illecito disciplinare. Le società, nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 che compiano direttamente o tentino di compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili, applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte. | 6. INVARIATO |
| 7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica. | 7. INVARIATO |
| 8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, se viene accertata la responsabilità oggettiva della società ai sensi dell'art 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere c), g), h), i) dell'art. 18, comma 1, mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere g), h), i) dell'art. 18, comma 1. | 8. INVARIATO |
| 9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1, comma 5 riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con la sanzione dell'inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni. | 9. INVARIATO |
| 10. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica. | 10. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti e controlli societari si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica. |
| 11. Le parti che, senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne interrompano l'esecuzione commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita con le sanzioni di cui alle lettere b), c), n) dell'art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell'art. 19, comma 1. | 11. INVARIATO |

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 66/A DEL 6 NOVEMBRE 2009)

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 3 novembre 2009;
- visti i commi 11 e 11 *bis* dell'art. 40 delle N.O.I.F. che prevedono, ai fini del tesseramento dei calciatori dilettanti extracomunitari, la presentazione tra l'altro del permesso di soggiorno valido per un anno o comunque fino al termine della stagione sportiva di riferimento;

- considerato che i Comitati Regionali della L.N.D., attraverso la medesima Lega, hanno manifestato che, anche per la stagione sportiva in corso, permangono alcune difficoltà operative, determinate dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al punto precedente e dalle limitazioni temporali poste ad alcuni permessi di soggiorno dalla legislazione nazionale;
- tenuto conto che l'attività agonistica dilettantistica al 31 marzo 2010 è già avviata nella sua fase conclusiva;
- tenuto altresì conto che, in base alle disposizioni vigenti in materia di permesso di soggiorno, lo straniero extracomunitario non può essere espulso dall'Italia per l'intervenuta scadenza del permesso di soggiorno, nei sessanta giorni successivi a detta scadenza;
- considerato pertanto che il calciatore dilettante extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno valido fino al 31 gennaio del 2010, può rimanere nel territorio italiano fino al 31 marzo 2010;
- ritenuto per tali motivi e, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti, di prevedere, anche per la corrente stagione sportiva che il tesseramento di cui alle citate disposizioni possa essere consentito a condizione che venga presentato un permesso di soggiorno valido fino al 31 gennaio 2010;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

ha deliberato

per la stagione 2009-2010, ai fini del tesseramento dei calciatori extracomunitari di cui ai commi 11 e 11 bis dell'art. 40 delle N.O.I.F., in parziale deroga alle medesime disposizioni sarà sufficiente presentare, oltre alla ulteriore documentazione prevista, il permesso di soggiorno con scadenza al 31 gennaio 2010.

(STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 18/11/2009)

OGGETTO: Rinuncia a partecipare per la stagione 2009/2010 al Campionato di 2^a Categoria per disputare i Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con istanza per essere autorizzata alla conservazione dell'anzianità e del numero di matricola.

Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.,

- vista la rinuncia di codesta società al Campionato di 2^a Categoria, con richiesta di svolgere solo attività nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ;
- visti i pareri in merito espressi dal Comitato Regionale Puglia e dalla Lega Nazionale Dilettanti;
- ritenuta la possibilità di concedere l'autorizzazione alla società di continuare l'attività con la partecipazione ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, conservando l'anzianità di affiliazione ed il numero di matricola;
- premesso quanto sopra;

ha accolto l'istanza, autorizzando la società **A.S.D. SPORTING SOLETO** a partecipare per la stagione sportiva 2009/2010 ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, conservando l'anzianità di affiliazione (8.9.1983) e numero di matricola (920501), disponendo, altresì, lo svincolo di autorità a favore calciatori, previsto dall'art. 110 n. 1 delle N.O.I.F., con decorrenza 10 Novembre 2009.

(STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 18/11/2009)

Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.,

- Vista l'istanza della società A.S.D. SAN MARCO LA CATOLA 1984 che chiede di partecipare al Campionato di 3° Categoria sotto la giurisdizione del Comitato Regionale Molise, in luogo del Comitato Regionale Molise in luogo del Comitato Regionale Puglia;
- visto il parere favorevole espresso dalla Lega Nazionale Dilettanti e dai Comitati Regionali Molise e Puglia ;
- autorizza il cambio di giurisdizione, limitatamente alla stagione 2009/2010 della sottonotata società:
- 931536 A.S.D. SAN MARCO LA CATOLA 1984

da Comitato Regionale Puglia a Comitato Regionale Molise.

(STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 18/11/2009)

Si comunica che il Presidente della F.I.G.C.,

- Vista l'istanza della società A.S.D. CASALNUOVO MONTEROTARO che chiede di partecipare al Campionato di 3° Categoria sotto la giurisdizione del Comitato Regionale Molise, in luogo del Comitato Regionale Molise in luogo del Comitato Regionale Puglia;
- visto il parere favorevole espresso dalla Lega Nazionale Dilettanti e dai Comitati Regionali Molise e Puglia ;
- autorizza il cambio di giurisdizione, limitatamente alla stagione 2009/2010 della sottonotata società:
- 931535 A.S.D. CASALNUOVO MONTEROTARO

da Comitato Regionale Puglia a Comitato Regionale Molise.

1.2. COMUNICAZIONI della L.N.D.

(Stralcio Circolare n. 21 del 2 Novembre 2009)

OGGETTO: CINQUE PER MILLE 2007

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato il 30 ottobre 2009 l'elenco dei soggetti ammessi e di quelli esclusi con l'indicazione delle scelte e degli importi.

I dati riguardanti le preferenze per la destinazione del 5 per mille espresse dai contribuenti nel 2007 ed i relativi importi sono stati raccolti in cinque elenchi: Onlus e volontariato (ammessi ed esclusi), ricerca scientifica (ammessi ed esclusi), ricerca sanitaria (ammessi).

Le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, sono inserite, per espressa disposizione legislativa, nell'ambito degli elenchi del volontariato (ammessi ed esclusi). Per queste, la selezione e i controlli tra associazioni ammesse, perché in possesso dei requisiti, ed associazioni escluse, sono stati curati dal CONI. Per agevolare la consultazione degli elenchi e rendere più fruibili i dati espressi, sono state effettuate 3 diverse elaborazioni di ciascun elenco in ordine alfabetico, in ordine crescente di codice fiscale, in ordine decrescente di importo attribuito a ciascun nominativo.

Gli elenchi dei soggetti ammessi e di quelli dei non ammessi sono ordinati per codice fiscale, per denominazione e per importi.

Gli elenchi, nonché la procedura per il pagamento del beneficio sono consultabili sul sito "www.agenziaentrate.it"

Come è specificato in un Comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 29 ottobre, per agevolare il pagamento in favore dei soggetti ammessi, è opportuno che tutti i soggetti beneficiari, che ancora non hanno provveduto, comunichino alle entrate le proprie coordinate bancarie attraverso i loro rappresentanti e nei seguenti modi:

- accedendo ai servizi telematici (richiedendo il pin code e utilizzando l'apposita procedura;
- consegnando presso un ufficio dell'Agenzia il modello per la richiesta di accreditamento su conto corrente bancario o postale di rimborsi fiscali e di altre forme di erogazione riservato a soggetti diversi dalle persone fisiche.

I soggetti che non comunicheranno le proprie coordinate in quanto non dispongono di un conto corrente, saranno pagati con modalità alternative, per esempio, tramite vaglia cambiario della Banca d'Italia.

Si invitano le Delegazioni Provinciali e Distrettuali a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

(Stralcio Circolare n. 22 del 2 Novembre 2009)

OGGETTO: PRESENTAZIONE DEL MODELLO ENTI ASSOCIATIVI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello light per le associazioni sportive dilettantistiche

Con la Circolare n. 45/E del 29 ottobre 2009, l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'obbligo della presentazione del modello enti associativi - eas – da parte degli enti interessati, tra i quali, come noto, figurano le associazioni sportive dilettantistiche.

Premesso che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 ottobre è stato fissato al **15 dicembre 2009** il termine di presentazione del modello stesso, a suo tempo previsto per il 30 ottobre, con la Circolare n. 45 sono stati chiariti alcuni dubbi interpretativi sulla natura, sugli effetti, sul contenuto e sull'ambito soggettivo della comunicazione e sono state fornite risposte ai questi posti sulle modalità di compilazione del modello.

Natura ed effetti della comunicazione

E' stato ribadito l'obbligo della comunicazione del modello eas per tutti gli enti non commerciali di tipo associativo che si avvalgono del regime tributario previsto dall'art 148 del TUIR e dall'art. 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633/72.

A tale riguardo. è opportuno, ancora una volta, precisare che l'art. 148 del TUIR prevede la "**decommercializzazione**" di alcuni proventi degli enti associativi e, in particolare, **stabilisce, al**

primo comma, che non sono considerate commerciali le quote associative e i contributi versati dai soci, associati o partecipanti e, specificatamente per le associazioni sportive dilettantistiche, **al comma 3**, l'esclusione dall'area della commercialità delle attività, svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri iscritti, associati o partecipanti nonché nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che, per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e nei confronti dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. Il medesimo comma 3 esclude, poi, dall'area della commercialità le cessioni, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Pertanto, gli enti associativi che non adempiano nel termine del 15 dicembre 2009 all'onere della comunicazione del modello eas nonché gli enti di nuova costituzione che non provvedano all'invio del modello stesso nel termine di sessanta giorni dalla data di costituzione, ove detto termine scada successivamente al 15 dicembre 2009, non possono fruire dei regimi agevolativi sopra descritti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

Soggetti esonerati dalla presentazione del modello eas

Sono esonerate, tra l'altro, dall'obbligo di presentazione le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI che **non svolgono attività commerciale**.

Come evidenziato nella precedente Circolare n. 12 dell'Agenzia delle entrate del 9 aprile 2009, sono tenute all'onere della trasmissione del modello le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali ancorché **"decommercializzate"** ai fini fiscali. Ne consegue che sono tenute alla trasmissione del modello tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscono corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.

In buona sostanza, sono esonerate dall'obbligo soltanto le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI che non svolgono, in alcun modo, attività commerciali, intendendosi per tali anche quelle "decommercializzate" di cui sopra, e che percepiscono la quota associativa finalizzata soltanto agli scopi istituzionali dell'associazione e, pertanto, non suscettibile di dare diritto ai soci alla ricezione di specifiche prestazioni di natura commerciale.

Contenuto della comunicazione: enti associativi iscritti nel registro del CONI

Premesso che tutti gli enti non commerciali associativi, ivi compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi, sono tenuti in via generale alla compilazione del modello eas in ogni sua parte ove si avvalgano delle disposizioni recate dall'art. 148 TUIR e dall'art. 4 del DPR n. 633/72, e che la *ratio* della disposizione recata dall'art. 30 del D.L. n. 185/2008, convertito con legge n. 2 del 28 gennaio 2009, risponde all'esigenza di conoscere e monitorare gli enti associativi esistenti per modo che l'azione di controllo fiscale possa concentrarsi sulle pseudo-associazioni con esclusione di quelle correttamente organizzate che operano nell'interesse degli associati, viene precisato che, qualora i dati e notizie rilevanti ai fini fiscali siano già in possesso di un'Amministrazione pubblica, si è reso opportuno evitare inutili duplicazioni di comunicazione dei medesimi dati e notizie semplificando l'onere per i soggetti iscritti in pubblici registri disciplinati dalla normativa di settore.

Pertanto, le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai sensi dell'art. 7 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, diverse da quelle espressamente esonerate dall'art. 30 del D.L. n. 185/2008, - e cioè *quelle che non svolgono attività commerciale ancorché trattasi di attività decommercializzate* -, possono assolvere l'onere della comunicazione compilando il cd. *modello light*, è cioè limitandosi a compilare il primo riquadro del modello eas contenente i dati identificativi dell'associazione e del rappresentante legale e,

relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai rigi 4), 5), 6), 20), 25) e 26).

Relativamente ai dati non desunti dal registro del CONI, l'Agenzia delle entrate potrà inoltrare specifiche richieste alle singole associazioni.

Modalità di compilazione del modello eas da parte delle associazioni sportive dilettantistiche

Dati relativi all'ente - tipo di ente: apporre il codice 10 (associazione sportiva)

Che cosa si intende per articolazione territoriale e/o funzionale, ai rigi 4 e 5-

Rigo 4): Dichiarazione “che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali”.

Rigo 5): Dichiarazione “che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente”.

Relativamente al rigo 4), si fa presente che il rappresentante legale dell'ente associativo tenuto alla compilazione del modello EAS deve barrare la casella “sì” qualora l'ente abbia articolazioni territoriali e/o funzionali di qualsiasi tipo, a prescindere dalla circostanza che tali articolazioni territoriali e/o funzionali abbiano autonomia tributaria. E' da ritenere che, nella quasi generalità dei casi, per le associazioni sportive la risposta debba essere “no”.

Riguardo al rigo 5), deve essere barrata la casella “sì” qualora l'ente associativo, benché costituisca un'articolazione territoriale e/o funzionale di un altro ente, sia autonomo e, pertanto, tenuto all'invio del modello eas. Il codice fiscale deve riferirsi all'ente nazionale, ovvero sia all'ente apicale di cui il soggetto che presenta il modello costituisce articolazione.

Si precisa che le articolazioni territoriali e/o funzionali di un ente nazionale si considerano dotate di autonomia tributaria qualora le stesse si configurino come autonomi soggetti d'imposta ai sensi dell'articolo 73 del TUIR.

Come per il rigo precedente, è da ritenere che, nella quasi generalità dei casi, per le associazioni sportive dilettantistiche la risposta debba essere “no”.

Rigo 6): Dichiarazione “che l'ente è affiliato a federazioni o gruppi”.

La casella “sì” va barrata dalle associazioni sportive dilettantistiche, dotate di autonomia tributaria, che abbiano conseguito l'affiliazione presso federazioni o enti di carattere nazionale (ad es.: Comitato olimpico nazionale italiano; federazioni sportive nazionali; enti di promozione sportiva; associazioni di promozione sociale a carattere nazionale).

Rigo 20): va indicato, barrando l'apposita casella, se l'associazione riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità abitualmente od occasionalmente oppure se non percepisce tali proventi. Nel caso in cui si ricevano proventi per dette attività, va indicato nello spazio apposito, presente nello stesso rigo, l'ammontare di tali proventi, con riferimento all'ultimo esercizio chiuso.

Rigo 25): Dichiarazione “che l'ente opera prevalentemente nel seguente settore (...).”

Occorre indicare un solo settore. Pertanto, l'associazione sportiva indicherà il codice “5” - sport

Rigo 26): Dichiarazione “che l'ente svolge le seguenti specifiche attività (...).”

La compilazione del rigo va effettuata indicando le specifiche attività svolte dall'associazione sportiva (attività istituzionali, attività decommercializzate e attività commerciali) apponendo il relativo codice rilevabile dalle istruzioni al modello, presenti su internet (www.agenziaentrate.it). Ad esempio, va indicato il codice “11”(organizzazione di eventi sportivi) e/o il codice “10” (gestione di corsi di istruzione o formazione-scuole calcio) e/o “14”(gestione campi di calcio) e/o “4” (bar e somministrazione di alimenti e bevande). Qualora l'associazione sportiva non svolga alcuna delle attività elencate, può non essere barrata alcuna casella.

Si invitano le Delegazioni Provinciali e Distrettuali a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

(Stralcio Circolare n. 26 del 5 Novembre 2009)

OGGETTO: CINQUE PER MILLE 2006 – Aggiornamento degli elenchi delle Associazioni ammesse

Lo scorso 30 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi al 5 per mille per il 2007, tra i quali figurano anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche.

In data 4 novembre u.s., l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco aggiornato dei soggetti ammessi al riparto del 5 per mille per l’anno 2006, nonché dei soggetti esclusi.

L’aggiornamento è stato effettuato, come per il 2007, a seguito delle modifiche normative, introdotte con i decreti legge n. 159 e n. 248 del 2007, n. 207 del 2008 e n. 112 del 2009, con le quali sono state ammesse al beneficio le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nei registri del CONI che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. Per tali enti, la selezione e i controlli per verificare il possesso dei requisiti sono stati curati dal CONI.

L’elenco concernente “ONLUS ed Enti del volontariato”, tra i quali ultimi sono state ricomprese le associazioni sportive dilettantistiche, sono disponibili su internet sul sito “www.agenziaentrate.it”.

Si invitano le Delegazioni Provinciali e Distrettuali a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

COMUNICAZIONI DELL’A.I.A.C. PUGLIA

Lunedì 23 novembre 2009, a partire dalle ore 15.00, presso la Facoltà di Scienze Motorie e Sportive sita in Foggia in viale Virgilio (quartiere CEP), si svolgerà un Seminario di Aggiornamento organizzato dal Settore Tecnico Federale, con la collaborazione dell’A.I.A.C. Puglia.

I temi dell’incontro saranno:

- Attaccare con i centrocampisti
- Attaccare in ampiezza
- Gioco sulle ali

Relatori saranno il Sig. Selvaggi Franco, docente di Tecnica Calcistica presso il S.T.F., ed il prof. Galluzzi Vito, docente di Metodologia di Allenamento. Sarà obbligatorio l’uso di tuta e scarpe ginniche.

Si ricorda in proposito che ai partecipanti sarà assegnato un credito formativo di 1 punto da far valere

nei titoli per la eventuale domanda di ammissione ad un corso di Seconda Categoria nella prossima stagione sportiva.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.aiacpuglia.it

1.3. COMUNICAZIONI del COMITATO REGIONALE

ATTIVITA’ DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

SEGRETERIA

Autorizzazione Sponsors Stagione Sportiva 2009/2010

Si autorizzano le sottoindicate Società ad apporre sulle maglie dei propri calciatori i relativi marchi pubblicitari fermo restando che la superficie degli stessi non superi (anche nel caso di utilizzazione di più sponsor) da parte di una stessa Società complessivamente i **200 centimetri quadrati** secondo quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Società	Sponsor
OMISS	
A.S.D. FOGGIA FOOTBALL CLUB	RISTOMATIC distribuzione LUCAS Outlet

Campionato Terza Categoria Stagione Sportiva 2009/2010

ISCRIZIONI: risultano iscritte le sottoindicate Società per la stagione sportiva 2009/2010, suddivise per le rispettive Delegazioni Provinciali e Delegazioni Distrettuali

OMISS

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA

organico: 27 Squadre suddivise in 2 gironi

1) POL.D. ALEXINA di Lesina; 2) A.C. ANTEO CALCIO S.PAOLO CIV. di San Paolo di Civitate; 3) POL.D. ATLETICO STORNARA di Stornara; 4) A.S.D. BICCARI di Biccari; 5) A.S.D. CAGNANO VARANO CALCIO di Cagnano Varano; 6) F.C. CARAPELLESE A.S.D. di Carapelle ; 7) A.C. DAUNIA VIESTE di Vieste; 8) A.S. DON BOSCO di Carpino; 9) U.S.D. ELCE di Deliceto; 10) G.S. FOGGIAMIA CALCIO di Foggia; 11) A.S.D. GIOVENTU CALCIO BOVINO di Bovino; 12) G.S.D. ISCHITELLA SANTUCCI M. di Ischitella; 13) A.S.D. JUVENALIA di Foggia; 14) A.S.D. MARVIN FOGGIA di Foggia; 15) A.S.D. P.GIANNONE FOCE VARANO di Ischitella; 16) A.C. REAL SITI di Sornarella; 17) A.S.D. ROCCHETTA S.ANTONIO di Rocchetta Sant'Antonio; 18) G.S.D. S.AGATA di Sant'Agata di Puglia; 19) POL. SAMMARCO di San Marco in Lamis; 20) U.S.D. SAN NICANDRO GARGANICO di Sannicandro Garganico; 21) A.S.D. SAURI di Castelluccio dei Sauri; 22) A.S.D. SPORTING CLUB VICO di Vico del gargano; 23) A.S.D. SPORTING DAUNIA di Foggia; 24) A.S. SQUADRA DEL CUORE di Rodi Garganico; 25) A.S.D. TRE TORRI CALCIO di Torremaggiore; 26) G.S.TROIA A.S.D. di Troia; 27) POL.D. VITOBELLO STORNARA di Stornara.

Campionato Juniores Provinciale Stagione Sportiva 2009/2010

ISCRIZIONI: risultano iscritte le sottoindicate Società per la stagione sportiva 2007/2008, suddivise per le rispettive Delegazioni provinciali

OMISS

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA

ORGANICO: 8 Squadre girone unico

1) A.S. ATLETICO BOVINO di Bovino; 2) A.S.D. CIVILIS ATLETICO di Manfredonia; 3) U.S.D. GARGANO CALCIO MARCONI di Ischitella; 4) A.C. SAN GIOVANNI ROTONDO di San Giovanni Rotondo; 5) U.S.D. SAN SEVERO di San Severo; 6) A.S. TORREMAGGIORE CALCIO di Torremaggiore; 7) A.C.D. TRINITAPOLI di Trinitapoli; 8) A.S. VIESTESE di Vieste.

ATTIVITA' DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SVINCOLO PER INATTIVITA' DEL CALCIATORE (ART. 109 DELLE N.O.I.F.)

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei sottoindicati calciatori che, vincolati con tessera annuale, dopo quattro giornate dall'inizio del Campionato non hanno preso parte ad alcuna gara, per motivi ad essi non imputabili ai sensi dell'art. 109, delle N.O.I.F.

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

OMISSIS

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
4.773.796	BRUNO STEFANO	11/06/1994	14/09/2009	A.S.D. JUVENTUS S. MICHELE

1.4. COMUNICAZIONI del COMITATO PROVINCIALE

ATTIVITA' DELLE LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2. CAMPIONATI PROVINCIALI

CAMPIONATI DI LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

2.1.1. PROGRAMMAZIONE

◇ PROGRAMMA GARE DELLA 5^ GIORNATA DI ANDATA

<u>GIRONE A</u>		GIORNATA 5	ANDATA	DATA	ORA
ALEXINA	SAN NICANDRO GARGANICO	CAMPO	COM.POGGIO IMPERIALE	29/11/09	14:30
DAUNIA VIESTE	P.GIANNONE FOCE VARANO	CAMPO	COM. VIESTE	29/11/09	14:30
DON BOSCO	CAGNANO VARANO CALCIO	CAMPO	COM. CARPINO	29/11/09	14:30
ISCHITELLA SANTUCCI M.	SQUADRA DEL CUORE	CAMPO	COMUNALE "M.SANTUCCI"	29/11/09	14:30
SAMMARCO	ANTEO CALCIO S.PAOLO CIV.	CAMPO	COM. RIGNANO	29/11/09	14:30
TRE TORRI CALCIO	SPORTING CLUB VICO	CAMPO	COM. CASTELLANA S.SEVERO	29/11/09	14:30

INCONTRO DELEGATO PROVINCIALE, PRESIDENTE SEZ. ARBITRI DI FOGGIA , PRESIDENTI TECNICI E CAPITANI DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI AL CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA GIRONE " A " JUNIORES, ALLIEVI E GIOVANISSIMI.

**AUDITORIUM PALAZZO FIORITTO " CASTELLO di S. Nicandro Garganico"
GIOVEDI' 17/12/2009 ORE 17,00**

Si porta a conoscenza dei Sigg. Presidenti delle Società partecipanti al campionato Provinciale di terza categoria girone " A " , Juniores , allievi e giovanissimi che giovedì 17.12.2009 - alle ore 17,00 - la delegazione Provinciale ha deciso di programmare presso l'Auditorium Palazzo Fioritto (Castello di San Nicandro Garganico) una riunione programmatica dell'attività agonistica della stagione sportiva 2009/2010 alla quale sono invitati i Sigg. Presidenti, i tecnici ed i capitani delle rispettive Società interessate, alla presenza del Presidente della Sezione arbitri di Foggia.

Tale incontro è finalizzato ad avere uno scambio di opinioni ed esperienze, indispensabili per migliorare i rapporti tra gli addetti ai lavori appartenenti alle varie componenti delle gare ufficiali. Data l'importanza e le finalità delle iniziative si invitano TUTTI i Sigg. **PRESIDENTI** delle Società interessate ad intervenire all'incontro programmato soprattutto per fornire il proprio contributo ai lavori.

In caso di impedimento del Presidente sarà gradita la presenza di un Dirigente opportunamente delegato oltre al tecnico ed al capitano della squadra.

◇ **PROGRAMMA GARE DELLA 6^ GIORNATA DI ANDATA**

<u>GIRONE B</u>	GIORNATA 6	ANDATA	DATA	ORA
BICCARI	GIOVENTU CALCIO BOVINO	CAMPO COMUNALE-ERBA ARTIFIC.	29/11/09	14:30
JUVENALIA	ELCE	CAMPO "OPERA DON UVA"	29/11/09	11:00
MARVIN FOGGIA	SAURI	CAMPO COMUNALE "CROCI NORD"	28/11/09	14:30
REAL SITI	TROIA A.S.D.	CAMPO COM. STORNARELLA	29/11/09	14:30
ROCCHETTA S.ANTONIO	CARAPELLESE A.S.D.	CAMPO COMUNALE LACEDONIA	29/11/09	14:30
S.AGATA	VITOBELLO STORNARA	CAMPO COMUNALE "S.CARLO"	29/11/09	14:30
SPORTING DAUNIA	FOGGIAMIA CALCIO	CAMPO COMUNALE "DEGLI ULIVI"	28/11/09	14:30
Riposa.....	ATLETICO STORNARA			

2.1.3. CLASSIFICHE**GIRONE A**

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 POL.D.ALEXINA	9	3	3	0	0	16	2	14	0
2 A.S.D.TRE TORRI CALCIO	9	3	3	0	0	12	5	7	0
3 G.S.D.ISCHITELLA SANTUCCI M.	9	3	3	0	0	9	5	4	0
4 A.S. SQUADRA DEL CUORE	7	3	2	1	0	7	3	4	0
5 POL. SAMMARCO	6	3	2	0	1	8	5	3	0
6 U.S.D.SAN NICANDRO GARGANICO	6	3	2	0	1	7	4	3	0
7 A.C. ANTEO CALCIO S.PAULO CIV.	4	3	1	1	1	12	9	3	0
8 A.C. DAUNIA VIESTE	0	2	0	0	2	2	5	3-	0
9 A.S.D.SPORTING CLUB VICO	0	3	0	0	3	4	10	6-	0
10 A.S.D.DON BOSCO	0	2	0	0	2	1	9	8-	0
11 A.S.D.P.GIANNONE FOCE VARANO	0	3	0	0	3	5	14	9-	0
12 A.S.D.CAGNANO VARANO CALCIO	0	3	0	0	3	4	16	12-	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIOR. DATA	SQUADRA OSPITANTE	SQUADRA OSPITE	COD.MOTIV.
03/A 15/11/09	DON BOSCO	DAUNIA VIESTE	R

GIRONE B

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 G.S. TROIA A.S.D.	10	4	3	1	0	13	1	12	0
2 A.S.D.ROCCHETTA S.ANTONIO	10	4	3	1	0	10	3	7	0
3 A.S.D.BICCARI	7	4	2	1	1	7	3	4	0
4 POL.D.ATLETICO STORNARA	7	4	2	1	1	6	2	4	0
5 A.C. REAL SITI	7	4	2	1	1	5	3	2	0
6 G.S.D.S.AGATA	7	4	2	1	1	7	9	2-	0
7 F.C. CARAPELLESE A.S.D.	6	3	2	0	1	3	5	2-	0
8 A.S.D.SPORTING DAUNIA	4	2	1	1	0	2	1	1	0
9 G.S. FOGGIAMIA CALCIO	4	4	1	1	2	9	12	3-	0
10 A.S.D.MARVIN FOGGIA	3	2	1	0	1	6	5	1	0
11 A.S.D.GIOVENTU CALCIO BOVINO	3	3	1	0	2	2	2	0	0
12 A.S.D.SAURI	3	3	1	0	2	2	6	4-	0
13 U.S.D.ELCE	1	4	0	1	3	2	6	4-	0
14 A.S.D.JUVENALIA	1	3	0	1	2	4	10	6-	0
15 POL.D.VITOBELLO STORNARA	0	4	0	0	4	1	11	10-	0

* = FUORI CLASSIFICA

GIOR. DATA	SQUADRA OSPITANTE	SQUADRA OSPITE	COD.MOTIV.
02/A 8/11/09	SPORTING DAUNIA	MARVIN FOGGIA	M
04/A 15/11/09	SPORTING DAUNIA	SAURI	U

2.2 CAMPIONATO JUNIORES**2.2.1. PROGRAMMAZIONE**

◇ PROGRAMMA GARE DELLA 2^ GIORNATA DI ANDATA

<u>GIRONE A</u>		<u>GIORNATA 2</u>	<u>ANDATA</u>	<u>DATA</u>	<u>ORA</u>
CIVILIS ATLETICO	SAN GIOVANNI ROTONDO		CAMPO COM. "MIRAMARE"-ERB.ART.	28/11/09	18:00
GARGANO CALCIO MARCONI	ATLETICO BOVINO		CAMPO COM. PESCHICI	28/11/09	14:30
TORREMAGGIORE CALCIO	SAN SEVERO		CAMPO COM. POGGIOIMPERIALE	28/11/09	14:30
TRINITAPOLI	VIESTESE		CAMPO COMUNALE DI TRINITAPOLI	28/11/09	14:30

ATTIVITA' DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

2.3 CAMPIONATO ALLIEVI

**NORME PER L'AGGIUDICAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI.
STAGIONE SPORTIVA 2009/2010-**

Le Società vincitrici dei gironi a) e b) accedono direttamente alla fase finale per il titolo di campione provinciale.

L'assegnazione del titolo avverrà in gara unica da disputarsi su campo neutro la cui sede sarà comunicata successivamente.

VARIAZIONE GARE

GIRONE A

La gara Torremaggiore Cagnano in programma domenica 22.11.2009 ore 10,30 campo Via De Gasperi San Severo, per indisponibilità dello stesso la gara viene giocata a campo invertito domenica mattina 22.11.09 alle ore 09,30 a Cagnano Varano.

GIRONE B

La gara San Matteo Cerignola – Elce Deliceto in programma sabato 21/11/09 alle ore 15,00 campo Carapellese viene posticipata a domenica 22/11/09 ore 10,30 stesso campo.

2.3.1 PROGRAMMAZIONE

◇ PROGRAMMA GARE DELLA 2^ GIORNATA DI ANDATA

<u>GIRONE A</u>		<u>GIORNATA 2</u>	<u>ANDATA</u>	<u>DATA</u>	<u>ORA</u>
AUDACE VICO	ANTEO CALCIO S.PAULO CIV.		CAMPO COM. PESCHICI	29/11/09	10:30
CAGNANO VARANO CALCIO	DON BOSCO		CAMPO COM. CAGNANO	28/11/09	15:00
MATINUM	APRICENA		CAMPO COMUNALE MATTINATA	29/11/09	10:30
PRO S. SEVERO	ATLETICO PESCHICI		CAMPO COMUNALE "RICCIARDELLI"	28/11/09	17:30
SQUADRA DEL CUORE	MARCONI ISCHITELLA		CAMPO COMUNALE "DEGLI ULIVI"	28/11/09	15:00
TRE TORRI CALCIO	TORREMAGGIORE CALCIO		CAMPO CASTELLANA S. SEVERO	28/11/09	15:00

<u>GIRONE B</u>		<u>GIORNATA 2</u>	<u>ANDATA</u>	<u>DATA</u>	<u>ORA</u>
ATLETICO STORNARA	RAFFAELE CASTRIOTTA		CAMPO STORNARA	29/11/09	10:30
ELCE	FOGGIA FOOTBALL CLUB		CAMPO COMUNALE DELICETO	28/11/09	15:00
GIOVENTU CALCIO FOGGIA	SAN PIO X FOGGIA		CAMPO "OPERA DON UVA"	28/11/09	15:00
I TRE CASALI	LUCERA CALCIO		CAMPO CASALVECCHIO	29/11/09	10:30
REAL SITI	TROIA A.S.D.		CAMPO COMUNALE STORNARELLA	29/11/09	10:30
VIRGILIO MAROSO CANDELA	S.MATTEO		CAMPO COMUNALE DI CANDELA	28/11/09	15:00

2.4 CAMPIONATO GIOVANISSIMI

NORME PER L'AGGIUDICAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE PROVINCIALE "GIOVANISSIMI" STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 :

ACCEDONO ALLA FASE FINALE LE SQUADRE PRIME CLASSIFICATE DEI RISPETTIVI GIRONI "A"- "B"- "C" E LA MIGLIORE SECONDA CLASSIFICATA, CHE SARA' DETERMINATA SECONDO I SEGUENTI CRITERI :

- 1) Miglior punteggio in classifica (ottenuto dividendo i punti realizzati per il numero di gare disputate) ;
- 2) Miglior differenza reti, (ottenuta dividendo la differenza reti per il numero di gare disputate);
- 3) Maggior numero di rete realizzate (ottenuta dividendo le reti realizzate per il numero di gare disputate).

PARITA' DI PUNTEGGIO :

AL TERMINE DEL CAMPIONATO, IN CASO DI PARITA' IN CLASSIFICA TRA DUE O PIU' SQUADRE SARANNO APPLICATE LE NORME DI CUI ALL'ART. 51 DELLE NOIF.

L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE PROVINCIALE GIOVANISSIMI AVVERRA' CON GARE AD ELIMINAZIONE DIRETTA DA DISPUTARSI SU CAMPO NEUTRO LA CUI SEDE SARA' COMUNICATA SUCCESSIVAMENTE.

VARIAZIONI GARE

GIRONE A

La gara Tre Casali - Anteo C. S. Paolo in programma il 21/11/2009 alle ore 15,00 c/o il campo comunale di Casalvecchio per motivi organizzativi verrà posticipata a domenica 22/11/09 alle ore 10,30 stesso campo.

La gara Tre Torri - Apocalisse in programma domenica 22/11/2009 alle ore 11,00 campo Castellana San Severo per motivi organizzativi verrà anticipata a sabato 21/11/2009 alle ore 15,00.

GIRONE C

La gara Matinum - Don Bosco Carpino in programma domenica 22/11/2009 - alle ore 10,30 campo comunale di mattinata per motivi organizzativi verrà anticipata alle ore 09,30 dello stesso giorno.

La gara Nuova G.VIESTE - Atletico Peschici in programma sabato 21/11/2009 alle ore 15,00 campo comunale di Vieste per motivi organizzativi verrà posticipata alle ore 17,00.

2.4.1. PROGRAMMAZIONE

◇ PROGRAMMA GARE DELLA 2^ GIORNATA DI ANDATA

GIRONE A	GIORNATA 2	ANDATA	DATA	ORA
ANTEO CALCIO S.PAULO CIV.	TRE TORRI CALCIO	CAMPO COMUNALE	28/11/09	15:00
APOCALISSE A.S.D.	APRICENA	CAMPO COMUNALE "G.S.APOCALISSE"	28/11/09	15:00
APRICENA	sq.B GIOVENTU LESINESE	CAMPO COMUNALE "G.GARIBALDI"	29/11/09	10:30
ATLETICO SANNICANDRO	LUCERA CALCIO	CAMPO COM. SANNICANDRO	28/11/09	15:00
TORREMAGGIORE CALCIO	SANSEVERESE	CAMPO COM. POGGIO IMPERIALE	29/11/09	10:30
Riposa.....	I.TRE CASALI			

GIRONE B		GIORNATA 2	ANDATA	DATA	ORA
ASCOLI SATRIANO	COSMANO SPORT		CAMPO COMUNALE ASCOLI SATRIAN	29/11/09	10:30
FOGGIA FOOTBALL CLUB	REAL SITI		CAMPO COMUNALE "CROCI NORD"	30/11/09	15:00
GUGLIELMO E PELLEGRINO	ZAPPONETA		CAMPO COMUNALE "CROCI NORD"	01/12/09	15:00
JUVENTUS S.MICHELE	GIOVENTU CALCIO FOGGIA		CAMPO "OPERA S.MICHELE"ERB.ART	29/11/09	11:00
S.MATTEO	PUNTO FOGGIA 1989		CAMPO COM. CARAPELLESE	28/11/09	15:00
STELLA AZZURRA TROIA	AUDACE CERIGNOLA		NUOVO STADIO COMUNALE TROIA	29/11/09	10:30
Riposa.....STORNARA					

GIRONE C		GIORNATA 2	ANDATA	DATA	ORA
ATLETICO PESCHICI	CAGNANO VARANO CALCIO		CAMPO COMUNALE	28/11/09	15:00
DON BOSCO	REAL S.GIOVANNI		CAMPO COMUNALE CARPINO	29/11/09	10:30
MARCONI ISCHITELLA	SQUADRA DEL CUORE		CAMPO COMUNALE	29/11/09	10:30
OLYMPIA	NUOVA GIOVENTU VIESTE		CAMPO COMUNALE MATTINATA	28/11/09	15:00
RAFFAELE CASTRIOTTA	MATINUM		CAMPO COM. "MIRAMARE" -ERB.ART.	29/11/09	18:00

ATTIVITA' DI BASE

Torneo " ESORDIENTI FAIR PLAY 7 C 7 MISTI " (1997/ 1998 – 10 anni compiuti)

A chiusura delle iscrizioni risultano iscritte 38 società per un totale di 41 squadre.

FORMULAZIONE DEI GIRONI

GIRONE A	TOTALE 8
GIOVENTU CALCIO FOGGIA A.S.D.	FOGGIA
PUNTO FOGGIA 1989	FOGGIA
G.S.D. S.PIO X FOGGIA	FOGGIA
U.S. D. LUCERA CALCIO	LUCERA
A.S.D. CASTELNUOVO	CASTELNUOVO
A.S.D. SOCCER	FOGGIA
G.S. S. PIO X LUCERA	LUCERA
G.S. S. GUGLIEMOE PELL.	FOGGIA

GIRONE B	TOTALE 8
A.S.D. JUVENTUS S. MICHELE	FOGGIA
FOGGIA FOOTBALL CLUB	FOGGIA
A.S.D. COSMANO SPORT	FOGGIA
EASY LIFE FOGGIA	FOGGIA
A.S.D. ASCOLI SATRIANO	ASCOLI S.
POL. CASTELLUCCIO DEI SAURI	CASTELLUCCIO SAURI
A.S.D. AUDACE CERIGNOLA	CERIGNOLA
U.S. SAN MATTEO	CERIGNOLA

GIRONE C	TOTALE 8
GIOVENTU' CALCIO CERIGNOLA "A"	CERIGNOLA
GIOVENTU' CALCIO CERIGNOLA "B"	CERIGNOLA
A.S.D. SPORTMANIA	CERIGNOLA
G.S. LOURDES OTANOVA	ORTANOVA
A.S.D. G. & T: ORTANOVA	ORTANOVA
A.C. REALI SITI	STORNARELLA
F.C.D. STORNARA	SYORNARA
A.S STELLA AZZURRA DELICETO	DELICETO

GIRONE D	TOTALE 9
U.S. PRO SAN SEVERO	SAN SEVERO
U.S.D. ITRE CASALI	CASALVECCHIO DI PUGLIA
G.S. APOCALISSE A.S.D.	SAN SEVERO

A.S.D. COLLINA DEGLI ULIVI	SAN SEVERO
A.S.D. GIOVENTU' LESINESE	POGGIO IMPERIALE
ASPI ORATORIO S. TERSA D'AVILA	SANNICANDRO G.
A.S.D. APRICENA	APRICENA
U.S. FOGGIA S.P.A.	FOGGIA
U.S.D. SAN SEVERO	SAN SEVERO

GIRONE E	TOTALE 8
S.S. MANFREDONIA CALCIO "A"	MANFREDONIA
S.S. MANFREDONIA CALCIO "B"	MANFREDONIA
A.S.D. ZAPPONETA	ZAPPONETA
POL.G.SALVEMINI	MANFREDONIA
REAL S. GIOVANNI "B"	S. GIOVANNI ROTONDO
A.S.D. SANT'ONOFRIO CALCIO	SAN GIOVANNI ROTONDO
A.S.D. REAL SAN GIOVANNI "A"	SAN GIOVANNI ROTONDO
POL. RIGNANO	RIGNANO GARGANICO

- TORNEO ESORDIENTI 1997 2^ ANNO 11 C 11

A CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI RISULTANO ISCRITTE LE SEGUENTI 29 SQUADRE

FORMULAZIONE DEI GIRONI

GIRONE A	TOTALE 8
A.S.D. SANTR'ONOFRIO	SAN GIOVANNI R.
REAL S. GIOVANNI	SAN GIOVANNI R.
A.S. NUOVA GIOVENTU VIESTE	VIESTE
POL. OLYMPIA M.S.A.	MONTE SANT'ANGELO
U.S. MATTINUM	MATTINATA
A.S.D. MATTINATA	MATTINATA
AS.D. PESCHICI CALCIO	PESCHICI
A.S. ARCA VIESTE	VIESTE

GIRONE B	TOTALE 9
U.S.D. SAN SEVERO	SAN SEVERO
POL.S. SANVERESE	SAN SEVERO
G.S. APOCALISSE A.S.D.	SAN SEVERO
A.S.D. APRICENA	APRICENA
A.S. TORREMAGGIORE CALCIO	TORREMAGGIORE
G.S. S.PIO X – LUCERA "A"	LUCERA
G.S. S. PIO X –LUCERA "B"	LUCERA
U.S.D. LUCERA CALCIO	LUCERA
A.S.D. TRE TORRI CALCIO	TORREMAGGIORE

GIRONE C	TOTALE 6
S.S. MANFREDONIA CALCIO "A"	MANFREDONIA
S.S. MANFREDONIA CALCIO "B"	MANFREDONIA
POL.G. SALVEMINI	MANFREDONIA
A.S.D. AUDACE CERIGNOLA	CERIGNOLA
A.S.D. JUVENTUS S. MICHELE	FOGGIA
PUNTO FOGGIA	FOGGIA

GIRONE D	TOTALE 6
GIOVENTU' CALCIO CERIGNOLA	CERIGNOLA
POL.D.PG.S. DON BOSCO-CERIGNOLA	CERIGNOLA
A.S.D. G&T ORTANOVA	ORTANOVA
G.S. S.S. GUGLIELMO E PELL.	FOGGIA
G.S. S. D. PIO X	FOGGIA
A.S.D. FOCUS FOGGIA CALCIO	ANZANO DI PUGLIA

3. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PROVINCIALE

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale, Avv. Lorenzo Taggio, assistito dal rappresentante dell'A.I.A. a.f.q. NOVIA Angelo, nella seduta del 17/11/2009, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATI DI LEGA NAZIONALE DILETTANTI

3.1 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

3.1.1. RECLAMI

DON BOSCO CARPINO – SQUADRA DEL CUORE RODI G.CO

Esaminati gli atti ufficiali, rilevato che la società SQUADRA DEL CUORE RODI G.CO, faceva pervenire presso questo Giudice Sportivo una segnalazione in ordine al tesseramento del calciatore DI LELLA Giulio (classe 1992); che la stessa società faceva seguire apposito e regolare ricorso; che in seguito ai controlli effettuati, il calciatore DI LELLA Giulio (classe 1992), indicato nella formazione della società DON BOSCO CARPINO, risulta essere tesserato per una terza società,

dispone

a carico della società DON BOSCO CARPINO, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società SQUADRA DEL CUORE RODI GARGANICO per avere fatto partecipare alla gara un calciatore in posizione irregolare di tesseramento;
a carico del Dir. Acc. Uff.le della società DON BOSCO CARPINO, Sig. SARDELLA Matteo, l'inibizione a tutto il 17/12/2009;
a carico del calciatore DI LELLA Giulio (classe 1992) la squalifica per due gare effettive.

3.1.2. GARE SOSPESE

SPORTING DAUNIA – CASTELLUCCIO DE' SAURI del 14/11/2009

Esaminati gli atti ufficiali, rilevato che, al 10' del II tempo, l'arbitro sospendeva definitivamente la gara per un infortunio a lui occorso;

dispone

la ripetizione della stessa, demandando la Delegazione Provinciale per quanto di sua competenza.

3.1.3. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A CARICO DI SOCIETÀ

Ammenda €50,00

ASD TRE TORRI CALCIO

Perché, alcuni sostenitori, lanciavano un petardo sul terreno di gioco, senza conseguenze.

ACD REALI SITI STORNARELLA

Perché, alcuni sostenitori, lanciavano un petardo sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Ammonizione con diffida

ASD JUVENALIA
VITOBELLO STORNARA

Per omessa indic. qualifica Ass. Arb.
Per ritardata presentazione

Ammonizione

ASD SANT'AGATA

Per omessa indic. dati anagr. Ass. Arb.

A CARICO DI DIRIGENTI

A CARICO DI CALCIATORI

Espulsi

Squalifica per DUE gare effettive

DE SANTIS Ferdinando

VITOBELLO STORNARA

Squalifica per UNA gara effettiva

CASTELLUCCIA Matteo
SEBASTIANO Marco
CONSALES Luca

(g. del 15/11)

SANTUCCI ISCHITELLA
ACD REALI SITI STORNARELLA
FOGGIAMIA

Diffidati per recidiva in ammonizioni

MAFFIA Antonio
SPADACCINO Alessandro

ASD BICCARI
GS TROIA

LE AMMENDE IRROGATE CON IL PRESENTE COMUNICATO DOVRANNO PERVENIRE A QUESTO COMITATO ENTRO E NON OLTRE 15 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE.

PUBBLICATO IN FOGGIA ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA D. P. DI FOGGIA IL 19/11/2009

IL SEGRETARIO
(CARLO CASIELLO)

IL DELEGATO PROVINCIALE
(LUCIANO IMBRIANO)